

## **ALLEGATO B**

### **Disposizioni specifiche per le sottomisure collegate al bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera-PIF”**

## **INDICE**

1. Definizioni
2. Competenze tecnico amministrative
3. Presentazione delle domande di aiuto
4. Condizioni di accesso relative ai beneficiari
5. Altre limitazioni
6. Cantierabilità degli investimenti
7. Correzione di errori palesi
8. Spese ammissibili/non ammissibili
9. Specifiche di sottomisura/operazione
  - 9.1. Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”
  - 9.2. Sottomisura 3.2 “Attività di informazione e di promozione”
  - 9.3. Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
  - 9.4. Sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
  - 9.5. Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
  - 9.6. Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”
  - 9.7. Sottomisura 16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione
10. Ulteriori disposizioni

## 1. Definizioni

<b>Operazione</b>	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013).
<b>Misura/sottomisura/tipo di operazione</b>	Serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013).
<b>Bando</b>	Atto formale con il quale l'Autorità competente disciplina le procedure e i criteri di selezione degli interventi con riferimento ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato (art. 49 del reg. 1305/2013).
<b>Beneficiario</b>	Un operatore, un organismo, un'impresa pubblico/a o privato/a, una persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
<b>Domanda di aiuto</b>	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
<b>Domanda di pagamento</b>	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.
<b>Autorità di Gestione</b>	Regione Toscana – Direzione Generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze” – Area di Coordinamento “Sviluppo rurale”
<b>Autorità competente</b>	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo.
<b>Organismo pagatore</b>	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
<b>Spesa pubblica</b>	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; (art. 2 punto 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013).
<b>Contratto per l'assegnazione dei contributi</b>	Atto stipulato fra beneficiario e Soggetto competente con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono riepilogate le regole che normano i rapporti e gli impegni tra le parti.

## 2. Competenze tecnico amministrative

Il settore POLITICHE COMUNITARIE E REGIONALI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI della Regione Toscana svolge le funzioni di Ufficio responsabile delle procedure per l'individuazione dei PIF finanziabili.

Con successivo atto saranno definite le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria, nonché quelle per la gestione delle domande di aiuto presentate dai singoli partecipanti diretti, al fine di adeguarsi al riordino delle competenze amministrative in materia di agricoltura previsto dalla L.R. 22/2015.

## 3. Presentazione delle domande di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno per le singole sottomisure/operazioni del PSR 2014/2020 gli interessati devono presentare una domanda di aiuto, redatta sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, secondo quanto previsto nel bando.

Nell'ambito del sistema informativo di ARTEA deve essere presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda di aiuto fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

#### **4. Condizioni di accesso relative ai beneficiari**

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

**1)** essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi (escluso sottomisura 3.1 e i beneficiari di diritto pubblico);

**2)** non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

**3)** non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico);

**4)** certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente (per contributi superiori ai 150.000 €). Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

**5)** nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);

**6)** Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

Limitatamente ai punti 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), e 4) il requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Per il punto 1) l'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013.

Limitatamente al punto 2, il requisito deve essere posseduto e verificato con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto, dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui ai punti 3, 5, devono essere posseduti e verificati con riferimento al momento dell'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 6 deve essere posseduto e verificato esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Nel caso di Progetti integrati di filiera i requisiti di cui sopra fanno riferimento ai singoli partecipanti diretti e quindi non sono da possedere/verificare in fase di valutazione del PIF ma solo a partire dalla presentazione delle singole domande di aiuto.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di accesso sopra descritte porta sempre all'esclusione della domanda.

Gli atti di attivazione del singolo bando può prevedere ulteriori condizioni di accesso dipendenti dalla tipologia di misure attivate.

## **5. Altre limitazioni**

Oltre a quanto sopra riportato nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli di:

**1.** nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;

**2.** nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione.

Tali requisiti devono essere posseduti e verificati prima del saldo degli aiuti.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

## **6. Cantierabilità degli investimenti**

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.) soggette a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014, secondo quanto di seguito indicato:

- per i soggetti privati, il permesso di costruire deve essere stato acquisito alla data di presentazione delle singole domanda di aiuto;

- per soggetti pubblici, il permesso di costruire (o titolo equivalente) deve essere acquisito entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione relativo domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione degli interventi soggetti a Permesso a costruire.

Per le altre tipologie di interventi, non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto .

## **7. Correzione di errori palesi**

*“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.*

*L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”* (art. 4 del reg. di esecuzione (UE) n.809/2014).

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili.

Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione deve pervenire all'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla data del provvedimento del soggetto responsabile di approvazione della graduatoria.

Per le domande di pagamento la richiesta deve pervenire entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento nel sistema ARTEA.

L'ufficio istruttore valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

## **8. Spese ammissibili/non ammissibili**

### *8.1. Introduzione*

L'art. 65 (1) del Reg. (UE) n. 1303/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (Fondi SIE), dispone che “l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel suddetto regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo o sulla base degli stessi”.

In attuazione della citata disposizione, sono stabilite norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi

di sviluppo rurale, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni unionali in materia.

## *8.2. Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese*

### *8.2.1. Premessa*

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'intervento da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare alcuni aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile a un intervento dichiarato ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per dichiararla ammissibile, una spesa deve essere:

- 1.riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- 2.imputabile, pertinente e congrua rispetto all'intervento ammissibile;
- 3.verificabile e controllabile;
- 4.legittima e contabilizzata;
- 5.pagata dal beneficiario.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

Ai sensi dell'art. 65 c. 11 del Reg. (UE) n. 1303/13 *"un'operazione può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento e per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma"*. L'art. 30 c.1 del Reg. (UE) 1306/13 stabilisce che le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

### *8.2.2. Decorrenza ammissibilità delle spese e Inizio delle attività*

Secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/13, *"le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'Organismo pagatore tra il 1/01/2014 e il 31/12/2022"*.

In caso di investimenti, ai sensi dell'art. 60 c. 2 secondo capoverso del Reg. (UE) 1305/2013 e fatte salve le deroghe previste in altri specifici regolamenti unionali (quali il Reg. UE 702/2014), l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese, decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali propedeutiche (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda e purchè successive al 1/01/2014.

L'inizio delle attività deve decorrere dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto e deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva alla domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

f) nel caso di acquisto di terreni e altri beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva a quella sopra indicata;

g) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

### *8.2.3. Imputabilità, pertinenza e congruità*

*"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di Gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui all'art. 49 ." (art. 60, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/13).*



Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di interventi che sono stati riconosciuti ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un intervento finanziato; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, investimenti realizzati ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

#### 8.2.4. Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (UE) n. 1305/13, art. 62 c.1 , dispone che *"gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili....."*

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità e controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettuati ed effettivamente sostenuti dal beneficiario", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario; ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato su un conto intestato al beneficiario.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese, definita nel Contratto per l'assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai sensi della lettera c.i) del comma 1 dell'art. 66 del Reg. (UE) 1305/13 i beneficiari sono tenuti ad adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato.

#### *8.2.5. Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*

Le modalità e i documenti necessari a dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato saranno definite dai Documenti Attuativi Regionali.

#### *8.3. Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*

##### *8.3.1. Premessa*

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa unionale a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento unionale di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa unionale ad essa riferibile.

Per essere sottoposte a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione tecnica preliminare allegata alla domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nel singolo bando per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso) per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

##### *8.3.2. Investimenti materiali realizzati da privati*

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 48, comma 2.e del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/14, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Per i beni di importo inferiore a 5.000 €, IVA esclusa, è sufficiente la presentazione di un solo preventivo.

E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di evitare di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte

concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti; sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento.

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

### *8.3.3. Investimenti immateriali realizzati da privati*

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 €, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5.000 €, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale e, quando pertinente, da quanto disposto dalla DGR n. 569/06 'Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/02.' e s.m.i.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento, salvo eccezioni previste nei bandi o nelle direttive di attuazione.

#### *8.3.4. Acquisto di terreni (esclusivamente per il Pacchetto giovani)*

L'art. 69, comma 3, punto b) del Reg. (UE) n. 1303/13 dispone che l'acquisto dei terreni non edificati e di terreni edificati è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% della spesa totale ammissibile della operazione considerata...."

Il costo ammissibile è calcolato sul totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto del terreno stessi e delle spese generali.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

#### *8.3.5. Possesso di beni immobili*

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente, secondo i titoli definiti da ARTEA.

Nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti, non è richiesto il possesso dei beni immobili su cui ricadono gli investimenti ma solo l'impegno alla loro manutenzione.

Il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento del saldo dei contributi, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post previsti dal presente documento e dai bandi.

#### *8.3.6. Costi del personale (esclusivamente per la misura 16.2)*

Per il personale alle dipendenze (sia a tempo indeterminato che determinato), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.2 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto (comprovato da time sheet mensili) per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base del contratto di collaborazione, che deve contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nel formulario di presentazione del progetto, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, il relativo costo orario e le giornate di lavoro necessarie per realizzare l'azione prevista.

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto specificato nel bando.

### *8.3.7. Beni di consumo e noleggi (esclusivamente per la misura 16.2)*

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile solo per le attività collegate alla sottomisura 16.2.

In particolare:

- i beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto, comprendono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali utilizzati per la realizzazione di test, prove e prototipi, strettamente funzionali alle attività di progetto;

- i noleggi, comprendono le spese sostenute per il noleggio di impianti, macchinari ed attrezzature chiaramente finalizzati alla concretizzazione del progetto innovativo.

Per noleggi (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

### *8.3.8. Operazioni realizzate da Enti Pubblici*

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato dal D. Lgs. n. 152/2008.

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs n. 163/06, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 stessa.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme unionali sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Infine per le operazioni realizzate da Enti Pubblici deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

### *8.3.9. IVA e altre imposte e tasse*

L'art. 69, comma 2, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/13, dispone che non è ammissibile a contributo dei fondi SIE "l'imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

#### 8.3.10. Spese generali

L'art. 45, 1° comma, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/13, fa riferimento a *“spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b)”*.

Le spese generali, nel limite massimo fissato nel PSR o in ciascun bando, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi *“criteri di imputazione”*, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo paragrafo 10.3.11. *“Disposizioni in materia di informazione e pubblicità”*, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità.

Tra le spese generali sono ammissibili anche le spese sostenute dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi.

#### 8.3.11. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) DURANTE L'ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE ammessa a contributo:

1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 € o che non rientrano nel successivo punto b), collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito del PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; ;

2) per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni

operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR;

3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) affiggere, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di pagamento e per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni.

Tali affissioni dovranno essere effettuate secondo le direttive generali stabilite dalla Regione, da cui emerge chiaramente il ruolo dell'Unione Europea nel sostegno alle operazioni finanziate. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità almeno per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 ; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

#### *8.3.12. Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/13 dispone che *"Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:*

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.*

*Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato Membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono soddisfatti....."*

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data del pagamento finale all'azienda beneficiaria; nel caso di beni immobili, la garanzia del possesso per l'intero periodo di impegno deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda di pagamento. In tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso, con le modalità previste dal citato articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/13. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Nel caso della sottomisura 16.2 quanto sopra si applica limitatamente ai prototipi realizzati.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentono un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Salvo quanto previsto nei singoli bandi o direttive di attuazione, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

#### *8.4. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*

Oltre a quanto indicato come spese non ammissibili nell'art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/13 (*interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale; Imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale*), o indicato nei bandi o nelle disposizioni specifiche per le singole sottomisure/operazioni, non sono ammissibili anche:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini del presente atto non si considerano come spese di manutenzione straordinaria (e quindi sono ammissibili) le opere e lavori edili che riguardano:
  - a) la modifica di porte e pareti interne;
  - b) la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
  - c) il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
  - d) l'abbattimento di barriere architettoniche;



- i contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, di cui all'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- i costi del personale dipendente del beneficiario (fatto salvo quanto previsto per la sottomisura 16.2);
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nei bandi;
- per gli investimenti, l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve (fatto salvo quanto previsto per la misura 16.2);
- l'acquisto di mezzi di trasporto incluse le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

Non è previsto, inoltre, alcun sostegno per la produzione, trasformazione e commercializzazione di varietà vegetali geneticamente modificate.

Il PSR sostiene gli investimenti finalizzati alla generazione di energia realizzati da imprese agricole, forestali e agroalimentari con una potenza fino ad 1MW.

Inoltre, in base all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/13, non è ammissibile l'acquisto di: diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1 lettera b, le spese per l'acquisto di animali possono essere considerate spese ammissibili.

#### *8.5. Localizzazione degli investimenti materiali*

I beni materiali realizzati o acquisiti devono essere localizzati o riconducibili ad una specifica unità produttiva o unità locale a seconda del caso di specie o, nel caso di soggetto pubblico, al territorio di competenza dello stesso. Sono ammessi unicamente investimenti ricadenti nel territorio della Regione Toscana.

In tal senso, i beni immobili devono essere realizzati nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso, cui si riferisce l'intervento.

Mentre le macchine o le attrezzature, compresi i programmi informatici, devono essere, una volta acquistate, poste in opera nell'ambito dell'unità produttiva o dell'unità locale o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso cui si riferisce l'intervento oppure, in casi debitamente motivati, acquistate per finalità e necessità riconducibili alle stesse.

Fanno eccezione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, la cui collocazione può avvenire anche al di fuori dell'unità produttiva o dell'unità locale. I mezzi o le attrezzature forestali non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario al di fuori dell'UTE o UTF principale.

#### *8.6. Localizzazione degli investimenti immateriali*

Sono ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti realizzati nell'unità produttiva o nell'unità locale, a seconda del caso di specie, individuata nella domanda o, nel caso di soggetto pubblico, nel territorio di competenza dello stesso; oppure le spese per investimenti che recano un beneficio diretto e dimostrabile sui territori dove operano i beneficiari. In tal caso, le spese possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a territori esterni a quello individuato o di competenza del soggetto, secondo un metodo di ripartizione oggettivo per quota parte, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi. Fanno eccezione gli investimenti immateriali sostenuti dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, nell'ambito della misura 16.2 che possono non essere direttamente riconducibili ad una unità produttiva locale all'interno del territorio regionale.

Quanto sopra non si applica alla sottomisura 3.2 in quanto ricomprende esclusivamente spese immateriali.

### **9. Specifiche di sottomisura/operazione**

#### **9.1. Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"**

##### *9.1.1. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno gli agricoltori attivi: per agricoltore attivo si intende un agricoltore in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del Consiglio.

Per beneficiare del sostegno gli agricoltori devono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili. Per "prima partecipazione ai regimi di qualità ammissibili" si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema di qualità avvenga dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

I soggetti sopra elencati devono possedere i requisiti d'accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del presente allegato.

##### *9.1.2. Tipologia di intervento*

La sottomisura prevede il sostegno per i costi sostenuti dagli agricoltori in relazione alla partecipazione ai sistemi di qualità di origine comunitaria o riconosciuti a livello regionale e specificati al successivo paragrafo.

La sottomisura 3.1 può essere attivata esclusivamente all'interno di un Progetto Integrato di Filiera.

Il sostegno nell'ambito di ciascun Progetto integrato di filiera viene concesso per due annualità.

##### *9.1.3. Sistemi di qualità e prodotti ammessi a ricevere il sostegno*

Il sostegno è concesso per i seguenti sistemi di qualità ed i seguenti prodotti:

a) per il Regolamento Reg. CE n. 834/07, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono tutti quelli ottenibili con il metodo dell'agricoltura biologica;

b) per il Regolamento UE n. 1151/2012, Titolo II "Regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari" i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli iscritti nel registro comunitario delle DOP ed IGP;

c) per il Regolamento UE n. 1308/2013, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini a Denominazione di Origine Protetta;

d) per la L.R. 25/1999, i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono quelli per i quali sono stati approvati specifici disciplinari di agricoltura integrata (sistema Agriqualità).

#### *9.1.4. Tasso di contribuzione e minimali/massimali*

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto ed è pari al 100% della spesa ammissibile.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo "Minimali e massimali" dell'allegato A della presente Delibera.

#### *9.1.5. Ulteriori disposizioni*

Si evidenziano le seguenti particolarità della sottomisura 3.1:

- non sono previsti pagamenti a titolo di anticipo;
- non è previsto il subentro;
- non sono previste varianti.

#### *9.2. Sottomisura 3.2 "Attività di informazione e di promozione"*

La sottomisura intende sostenere la diffusione delle informazioni e la promozione dei prodotti tutelati nell'ambito dei sistemi di qualità di cui alla sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (art. 17, comma 1, Reg. (UE) 1305/2013), al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espanderne gli sbocchi di mercato.

##### *9.2.1. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*

Sono ammessi a presentare domanda:

- Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, Titolo II "Denominazioni di origini protette e indicazioni geografiche protette" o equipollenti organismi ufficiali di riferimento della denominazione;
- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori che aderiscono ad una DOP o IGP riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, Titolo II

“Denominazioni di origini protette e indicazioni geografiche protette (il numero minimo richiesto di produttori deve riferirsi ad una sola denominazione);

- Consorzi di tutela di vini a denominazione riconosciuta ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013;

- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori che aderiscono ad una denominazione riconosciuta ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 (il numero minimo richiesto di produttori deve riferirsi ad una sola denominazione);

- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 10 produttori iscritti nell'elenco regionale (l.r. n. 49/1997) degli operatori biologici;

- Organismi associativi (si prescinde dalla forma giuridica) con almeno 1 concessionario del marchio agriqualità e almeno 10 produttori in possesso dei requisiti di cui al D.P.G.R. n. 47/R del 02/09/2004.

Nel caso in cui il richiedente preveda di attivare la sottomisura per più di un sistema di qualità, deve possedere i requisiti di cui sopra per tutti i sistemi di qualità interessati.

Inoltre, il richiedente deve possedere i requisiti d'accesso di cui al paragrafo “Condizioni di accesso relative ai beneficiari” del presente allegato.

### *9.2.2. Tipologia di intervento*

La sottomisura 3.2 può essere attivata esclusivamente all'interno di un Progetto Integrato di Filiera.

Il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di interventi:

- organizzazione e partecipazione a fiere;
- attività informativa e di comunicazione;
- attività di comunicazione presso punti vendita;
- attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione.

### *9.2.3. Descrizione delle spese non ammissibili*

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- spese relative ad attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale;
- spese relative ad attività di informazione e promozione non realizzate nel mercato interno;
- spese inerenti ad azioni che inducono i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne che per i prodotti di cui al Reg. UE n.1151/2012, Titolo II, e per i vini a denominazione d'origine;
- spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex-ante, ai sensi del paragrafo “Valutazione ex-ante del materiale promo – pubblicitario”;
- l'IVA, tranne nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

#### *9.2.4. Sistemi di qualità e prodotti ammessi a ricevere il sostegno*

Il sostegno è concesso per i sistemi di qualità ed i prodotti previsti al punto 11.1.3.

#### *9.2.5. Localizzazione degli interventi*

Tutto il territorio del mercato interno all'Unione Europea.

#### *9.2.6. Tasso di contribuzione e minimali/massimali*

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, ed è pari al 70% della spesa ammissibile.

Gli importi minimi e massimi sono quelli riportati al paragrafo "Minimali e massimali" di cui all'allegato A della presente Delibera.

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Reg. UE 1407/2013 "De minimis extragricolo" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, in questo caso il massimale è pari a euro 200.000,00.

#### *9.2.7. Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario*

La sottomisura prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo.

Questo materiale divulgativo deve essere sottoposto ad una valutazione ex-ante, che consiste nella verifica che il materiale informativo e pubblicitario sia conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2014/2020 (2014/C 204/01). In particolare la conformità deve essere valutata con riferimento a:

- aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.2. ;
- il materiale informativo e pubblicitario, inoltre, deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE.

#### *9.2.8. Tempi per la realizzazione dei progetti*

Il progetto può avere una durata massima pari a 18 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di Artea, in ogni caso la durata massima deve essere compatibile con i tempi per la realizzazione dei Progetti integrati di filiera, come stabilito al paragrafo "Tempi per la realizzazione dei PIF" dell'allegato A alla presente Delibera.

### 9.3. Sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole"

#### *9.3.1. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*

I soggetti ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno sono:

1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;

2. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;

3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del DPRG 18 febbraio 2008, n. 6/R.

I soggetti sopra elencati devono possedere i requisiti d'accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del presente allegato.

### *9.3.2. Settori di intervento*

Nel settore "ortofrutticolo" sono incluse la castagna e il marrone; il settore "Piccoli frutti e funghi" è rappresentato esclusivamente da quelli provenienti da coltivazione, incluse le "tartufaie coltivate" ai sensi della L.R. 50/95 realizzate in terreni agricoli e soggette a pratiche agronomiche.

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente misura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di ammissione al contributo o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti del o dei settori interessati dall'investimento.

### *9.3.3. Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nelle OCM ortofrutta*

Il soggetto alla data di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento deve dichiarare quanto richiesto al capitolo 14 "informazioni sulla complementarietà" della proposta di PSR 2014/2020 approvato con DGR 331/2015 (di seguito "proposta di PSR") in merito alla sua posizione all'interno di una Organizzazione di Produttori (OP).

Le verifiche finalizzate ad evitare la duplicazione dei finanziamenti per investimenti tra PSR e OCM avvengono attraverso l'interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento.

Tali verifiche riguardano gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta.

L'ammissibilità al sostegno dei suddetti investimenti e il successivo pagamento del contributo avvengono se il soggetto non ha richiesto o non richiederà il relativo contributo a valere sull'OCM ortofrutta.

### *9.3.4. Miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola*

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40%, in termini di investimento per tipo di operazione, è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali:

Aspetto generale	Aspetto specifico
------------------	-------------------

Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti:	favoriscono l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
	interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;

#### 9.3.5. Limitazioni collegate agli investimenti del tipo di operazione 4.1.3

Realizzazione o miglioramento di strutture per lo stoccaggio e per il trattamento delle acque riciclate: ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue da utilizzare nell'attività aziendale ad esclusione dell'irrigazione.

#### 9.3.6. Condizioni per l'ammissibilità degli investimenti

Oltre a quanto previsto nel presente documento e nella scheda di sottomisura della proposta di PSR, gli investimenti sono ammissibili se sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali.

#### 9.3.7. Spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel presente documento e alla scheda di sottomisura della proposta di PSR, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa relative a:

b) investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi, e su locali destinati al rimessaggio dei fattori produttivi aziendali;

c) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari; il sostegno può essere concesso solo a quelli che siano finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti termini per l'adeguamento.

d) la realizzazione dei drenaggi.

#### 9.4. Sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli"

##### *9.4.1. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*

Sono ammesse a presentare domanda di aiuto le imprese di trasformazione, di commercializzazione e/o di sviluppo di prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

##### *9.4.2. Condizioni di accesso*

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare, oltre alle condizioni e requisiti d'accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del presente allegato, anche le condizioni sotto indicate:

##### A. Imprese in difficoltà

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare il requisito relativo alle imprese in difficoltà così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;

4) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:



- a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### B. Trasformazione di prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE

Il sostegno ai progetti presentati da imprese di trasformazione e commercializzazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE e appartenenti ai settori di intervento indicati nella specifica scheda di misura della proposta di PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato con DGR n.331/2015 (di seguito "proposta di PSR"). In deroga a questo principio il sostegno per il settore carni è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a), oppure
- c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

#### C. Vantaggi per i produttori di base

Le imprese di trasformazione e commercializzazione agroalimentare devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorzati, da acquisto diretto da produttori di base oppure, per il settore olivicolo, da produttori agricoli di base.

#### *9.4.3. Limitazioni relative all'OCM*

Il soggetto alla data di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento deve dichiarare quanto richiesto al capitolo 14 "informazioni sulla complementarietà" della proposta di PSR 2014/2020 approvato con DGR 331/2015 (di seguito "proposta di PSR") in merito alla sua posizione all'interno di una Organizzazione di Produttori (OP).

Le verifiche finalizzate ad evitare la duplicazione dei finanziamenti per investimenti tra PSR e OCM avvengono attraverso l'interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento.

Tali verifiche riguardano gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio d'oliva.

L'ammissibilità al sostegno dei suddetti investimenti e il successivo pagamento del contributo avvengono se il soggetto non ha richiesto o non richiederà il relativo contributo a valere sull'OCM.

## 9.5. Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

### *9.5.1. Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*

I soggetti ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno sono:

1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;
2. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e ai sensi del punto 6 dell'Allegato A del DPRG 18 febbraio 2008, n. 6/R;
4. per le sole attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le fattorie didattiche come definite dalla L.R. 30/2004, gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese agricole sezione speciale aziende agricolo.

Nel caso di attivazione del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" e limitatamente agli investimenti per le attività agrituristiche finalizzate all'incremento delle attività stesse o in caso di agriturismo ancora non in esercizio, il soggetto per essere ammesso a presentare domanda di aiuto e al sostegno, in aggiunta alle condizioni sopra descritte, deve aver già presentato, alla data di ricezione della domanda di aiuto, la nuova relazione agrituristica (DUA) di cui all'articolo 7 della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana" redatta sul sistema informativo di Artea, con esito positivo, nella quale sono comprese le attività richieste a finanziamento, impegnandosi a presentare la nuova SCIA entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento.

I soggetti sopra elencati devono possedere i requisiti d'accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del presente allegato.

### *9.5.2. Principalità dell'attività agricola*

La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata disgiuntamente per ogni singola attività secondo una delle seguenti modalità:

- 1) sistema a specifica dimostrazione: la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.
- 2) sistema standard:
  - a) tipo di operazione 6.4.1:
    - a.1 - se previste solo attività di diversificazione diverse dall'agriturismo: per la parte agricola, si prendono a riferimento i valori della PLV standard del regolamento di attuazione della L.R. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola saranno presi a riferimento i documenti contabili.
    - a.2 - se previste solo attività agrituristiche: si fa riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".
  - b) tipo di operazione 6.4.2:

b.1 – per gli impianti fotovoltaici la dimostrazione si basa sulle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate.

b.2 – per gli impianti alimentati a biomassa agroforestale, come definita nella proposta di PSR 2014/2020, coerentemente con quanto previsto nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate, la prevalenza è dimostrata con la provenienza delle biomasse. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

### *9.5.3. Tipologie di investimento ammissibili*

#### *9.5.3.1. Limitazioni collegate agli investimenti del tipo di operazione 6.4.1*

1) Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (piscine, golf, tennis, ecc.);

2) Per “Mestieri tradizionali del mondo rurale” si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale, fra i quali:

a) la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi;

b) la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;

c) le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone.

#### *9.5.3.2. Limitazioni collegate agli investimenti del tipo di operazione 6.4.2*

1) Si definiscono impianti micro-idroelettrici quelli con potenza di picco non superiore a 20kWe.

2) Si definiscono impianti mini-eolici quelli con potenza di picco non superiore a 100kWe per impianto.

### 9.6. Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”.

#### *9.6.1. Soggetti ammessi a presentare domanda*

Sono ammesse a presentare domanda di aiuto:

1. Per gli interventi di cui all’Azione a) “Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali” del paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” della scheda di misura;

a) PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici);

2. Per gli altri interventi del paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” della scheda di misura;

- b) Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- c) Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici.

#### 9.6.2. Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni sotto indicate:

I. Gli interventi selvicolturali di cui all'Azione b) relativi al miglioramento del valore economico delle foreste (cioè della produzione legnosa) devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Il raggiungimento di tale requisito deve essere giustificato nella relazione allegata alla domanda e valutata in fase di istruttoria. In ogni caso si considera dimostrato, nel rispetto degli altri elementi previsti dal Regolamento forestale della Toscana, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) nel caso di sfolli, che l'intervento interessa almeno il 25% delle piante presenti;
- b) nel caso di diradamenti di fustaie a densità colma, che l'intervento interessa almeno il 15% (20% per i popolamenti di conifere) delle piante vive e il popolamento abbia un'età non superiore a 40 anni o al 60% del turno stabilito dal Regolamento forestale della Toscana;
- c) nel caso di interventi di selvicoltura d'albero, che le "piante obiettivo", cioè le piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio, siano verificate tutte le seguenti condizioni:
  - siano scelte tra gli individui arborei vigorosi, di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie: Rovere; Farnia; Cerrosughera; Sughera; Acer sp. (escluso l'acero campestre); Frassino maggiore; Frassino ossifillo; Meli (Malus sp.); Peri (Pyrus sp.); Ciliegio; Noce; Sorbi (Sorbus sp.); Tigli (Tilia sp.); Olmi (Ulmus sp.); Castagno; Faggio;
  - abbiano una densità minima di piante obiettivo scelte tra una o più specie sporadiche (tutte quelle sopra elencate ad eccezione di Castagno e Faggio) non inferiore a 10 piante ad ettaro;

#### II. Giustificazione acquisto macchinari

Gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente.

Nel caso di PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali, invece si fa riferimento alle le superfici di bosco lavorate negli anni precedenti.

#### III. Commercializzazione

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
- b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime di ciascuna impresa associata.

La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

## 9.7. Sottomisura 16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione

### *9.7.1. Descrizione della sottomisura e obiettivi*

La sottomisura è finalizzata a:

- promuovere progetti pilota che diano risposte concrete alle imprese promuovendo la sperimentazione e la verifica dell'applicabilità di tecnologie, tecniche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. Tale intervento consente di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto e organizzative già messe a punto dalla ricerca ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive e negli ambienti pedoclimatici toscani.
- promuovere progetti di cooperazione tra due o più soggetti che diano risposte concrete alle imprese favorendone la competitività attraverso l'adattamento e l'introduzione di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie già esistenti e collaudati, ma non ancora utilizzati. L'operazione, dunque, concede un sostegno a forme di cooperazione formalmente costituite che prevedano una collaborazione tra differenti soggetti e siano finalizzate ad adattare e sviluppare nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroindustriale, forestale volti ad un miglioramento quali-quantitativo delle produzioni, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle performance rispetto alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I progetti dovranno essere basati su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare, sui fabbisogni individuati nell'analisi di contesto del PSR e sulle priorità individuate e riportate nella strategia di Smart Specialisation regionale (versione preliminare approvata con Delibera di G.R. n.478 del 09-06-2014) e dovranno avere ricadute dirette principalmente a beneficio del settore primario.

I progetti dovranno essere supportati da una adeguata analisi organizzativa e di contesto e l'attività di verifica e collaudo (progetti pilota) e di sviluppo e adattamento (progetti di cooperazione) dovrà essere accompagnata da attività pratiche, rilevanti per le aziende, come i campi sperimentali o le attività dimostrative e divulgative.

Inserita nel PIF la sottomisura è finalizzata a promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi anche organizzativi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione, divulgazione.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo, la loro divulgazione sarà curata dai beneficiari del sostegno e dovrà essere rivolta prevalentemente agli operatori del settore.

### *9.7.2. Soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno*

Le imprese agricole, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli, agro-industriali e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Possono essere soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno anche le Reti di impresa.

I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Scopo dell'aggregazione deve essere l'esecuzione del progetto da realizzarsi con il sostegno della presente sottomisura. I beneficiari coinvolti nel progetto devono essere funzionali allo svolgimento delle attività previste. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno. La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS) deve essere successiva alla pubblicazione del bando PIF.

Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto, fermo restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione delle azioni di loro competenza. Il progetto di cooperazione è presentato dal capofila del raggruppamento, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti beneficiari del progetto. Il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore.

Il capofila del progetto di cui alla presente sottomisura può essere un soggetto diverso dal capofila individuato per il PIF.

Tutti i partner devono essere diretti e cioè responsabili di attività specifiche e partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli interventi.

I partner, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, devono avere un'Unità Produttiva Specifica (UTE, UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio della Regione Toscana. I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione, possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

### *9.7.3. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*

La sottomisura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologie. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della sottomisura 16.2 qualsiasi attività di ricerca.

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso di cui al paragrafo "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" del presente allegato.

I soggetti partecipanti al progetto di cooperazione devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in ATI/ATS. Tra i componenti dell'aggregazione deve essere presente almeno un'impresa agricola ed un soggetto impegnato nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, divulgazione.

#### *9.7.4. Tipologie di spesa ammissibili/non ammissibili*

##### *9.7.4.1. Voci di costo ammissibili*

Le tipologie di costi ammissibili sono le seguenti:

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing;
- b. animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari, visite di campo). Tali costi dovranno essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
- c. progettazione;
- d. costi diretti dei progetti specifici finalizzati all'innovazione che non possono essere ricondotti alle altre misure del presente PSR (personale, materiale di consumo, quote di ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali);
- e. realizzazione di test e prove;
- f. divulgazione dei risultati ottenuti.

Per ogni tipologia di costo ammissibile sono riconducibili le seguenti voci di spesa specifiche:

- spese generali (nei limiti del 10% dell'intero investimento);
- investimenti immateriali;
- personale dipendente e non dipendente;
- missioni e trasferte;
- beni di consumo e noleggi;
- prototipi di macchinari e attrezzature (in toto);
- macchinari e attrezzature, software/hardware (solo ammortamento).

Inoltre valgono le seguenti specifiche:

–per il personale dipendente sarà individuata una soglia massima percentuale rendicontabile rispetto al totale del costo del personale impiegato nel progetto (da esplicitare nel bando);

–per gli investimenti immateriali non si applicano le limitazioni previste dal presente allegato rispetto al totale dell’investimento; gli investimenti immateriali possono quindi superare il limite del 25% rispetto al totale dell’investimento.

- i costi imputabili per l'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature (funzionali alla realizzazione del progetto innovativo) sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i beni in questione non sono utilizzati per il progetto per tutto il loro ciclo di vita, la spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto, secondo i principi della buona prassi contabile.

#### 9.7.4.2. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

1. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria;
2. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
3. acquisto di terreni agricoli o di fabbricati;
4. qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
5. acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia precedentemente descritta allo voce di spesa “beni di consumo”;
6. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
7. acquisto di materiale e macchinari usati;
8. spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo;
9. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione;
10. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing) e acquisti a rate;
11. gli interessi passivi a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
12. l’IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale.

### 10. Ulteriori disposizioni

Per quanto non previsto nel presente allegato, si rinvia ai seguenti documenti:

- proposta di PSR 2014-2020 approvata con Del. G.R. 331 del 23/3/2015 e in particolare il paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” e le singole schede di sottomisura/operazione;
- allegato A alla presente Delibera “Disposizioni generali per l'attivazione del bando condizionato *Progetti Integrati di Filiera – PIF*”;
- Documenti Attuativi Regionali che saranno predisposti dopo l'approvazione del PSR stesso.



